



Consiglio regionale della Calabria

ON. GIOVANNI NUCERA

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 260/10^

51 No 0
12.02.2017
GPN

3^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale

Giovanni Nucera

“Politiche per i giovani”

Reggio Calabria, 12 luglio 2017

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 3002P del 12/7/2017

Classificazione 2-5

Il Consigliere regionale

On.le Giovanni Nucera

PROPOSTA DI LEGGE
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE REGIONALE DEL GRUPPO "LA
SINISTRA" ON. GIOVANNI NUCERA

"Politiche per i giovani"

RELAZIONE

L'impegno principale di questa legge è quello di aiutare i giovani a riacquistare fiducia in un processo di miglioramento delle proprie condizioni favorendo le inclinazioni e le potenzialità dei nostri giovani.

Una parte consistente dei nostri giovani ha una formazione elevata, vive esperienze internazionali ed è determinata nel veder valorizzate le proprie competenze, ma è allo stesso tempo preoccupata dalla crisi economica-lavorativa.

In Calabria i giovani si sentono poco valorizzati rispetto alle loro possibilità ed è grande la domanda di impegno sociale e di azioni concrete da parte loro.

La prospettiva di tale legge è di favorire la progettazione di servizi relativi a welfare, cultura, mobilità e ambiente rivolti ai giovani.

Il presente atto contiene il testo di una proposta di legge dal titolo "Norme in materia di politiche giovanili".

L'articolato è diviso in sei Titoli: il primo contiene i "Principi generali"; il secondo è denominato "Funzioni della Regione, programmazione regionale e competenze degli enti locali"; il terzo riguarda le "Politiche giovanili"; il quarto concerne gli "Interventi e i servizi dedicati ai giovani"; il quinto individua le "Forme di coordinamento e collaborazione" e il sesto reca "Disposizioni finali".

In particolare, il Titolo I, Principi generali, reca le seguenti disposizioni:

L'articolo 1, Principi, individua l'area di intervento della legge, riconoscendo i giovani come risorsa essenziale della comunità calabrese.

L'articolo 2, Oggetto e finalità, descrive l'oggetto e le finalità che le politiche giovanili della Regione perseguono al fine di accrescere le opportunità di affermazione dei giovani in ambito sociale, culturale ed economico.

L'articolo 3, Destinatari degli interventi, individua nei giovani di età compresa fra i sedici e i trentacinque anni residenti o presenti abitualmente nel territorio regionale per ragioni di studio o di lavoro, i destinatari degli interventi previsti dalla legge.

Il Titolo II, "Funzioni della Regione, programmazione regionale e competenze degli enti locali, contiene quattro articoli:

L'articolo 4, Ruolo della Regione, prevede il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile: sociale, scolastico, formativo, sanitario, abitativo, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito. La regione promuove lo sviluppo dei servizi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori socio-educativi (*youthworkers*) nell'ambito delle politiche giovanili, e dei progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili, finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici. La regione promuove inoltre la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica.

L'articolo 5, Funzioni della Regione e programmazione regionale, disciplina le funzioni della Regione nell'area delle politiche giovanili e, in particolare, quelle di programmazione, indirizzo e coordinamento. L'articolo prevede la possibilità da parte della Regione di realizzare azioni e interventi direttamente o in collaborazione con istituzioni e organismi pubblici e privati. Inoltre, è

prevista la possibilità da parte della Regione di stipulare intese e accordi con soggetti pubblici o privati, al fine di garantire il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti attivi istituzionali e della società civile. Infine, l'articolo individua lo strumento di programmazione per le politiche giovanili nel Programma regionale.

L'articolo 6, Impatto normativo e modifiche legislative, disciplina la verifica dei disegni di legge regionale con impatto sulle politiche giovanili.

L'articolo 7, Competenze degli Enti Locali, individua negli Enti locali i soggetti titolari delle competenze in materia di politiche giovanili. La disposizione secondo la quale gli enti locali possono agire anche in forma associata tra loro è dettata non solo da considerazioni di economia delle risorse, ma anche di miglioramento della gestione integrata, dallo scambio di competenze e buone pratiche. Inoltre, gli enti locali, in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi mirati, come la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione oppure favorendo la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani.

Il Titolo III, Politiche giovanili, contiene 6 articoli che disciplinano interventi e azioni per i giovani.

L'articolo 8, Istruzione e formazione, reca disposizioni per integrare il diritto allo studio nell'ambito delle normative vigenti e per promuovere il riconoscimento della certificazione delle competenze e delle abilità acquisite. Con questo articolo la Regione sostiene l'autonoma progettualità e l'iniziativa sia degli organismi istituzionali di rappresentanza studentesca, scolastici e universitari, sia delle associazioni studentesche.

L'articolo 9, Lavoro, sostiene progetti innovativi volti a favorire l'imprenditoria giovanile.

L'articolo 10, Mobilità ed esperienze, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale come opportunità di acquisizione di competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

L'articolo 11, Promozione culturale, sostiene progetti volti a valorizzare l'arte e la creatività dei giovani, a incentivare la fruizione e l'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani, nonché promuova l'attività dei giovani artisti favorendo l'incontro tra mercato e produzione artistica e culturale.

L'articolo 12, Valorizzazione del volontariato, favorisce il volontariato nell'ambito delle politiche giovanili come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

L'articolo 13, Intercultura, favorisce l'integrazione delle seconde generazioni di migranti presenti in Calabria, attraverso il sostegno a progetti e iniziative a ciò dedicate.

Il Titolo IV, Interventi e i servizi dedicati ai giovani, contiene tre articoli che prevedono i servizi e gli interventi dedicati ai giovani che la Regione intende sostenere e promuovere.

L'articolo 14, Azioni di comunicazione e informazione, riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità. A tal fine la Regione provvederà ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi presso i giovani, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili.

L'articolo 15, Spazi per l'aggregazione giovanile, individua spazi e beni comuni anche al fine di facilitare la nascita di *start up* imprenditoriali e di facilitare, in ottica di inclusione, l'accesso ai servizi da parte di categorie di popolazione giovanile svantaggiate e l'integrazione delle stesse nella vita regionale.

L'articolo 16, Giornata regionale dei giovani, istituisce, annualmente, la giornata di cui al titolo dell'articolo, al fine di valorizzare le esperienze creative, artistiche, sportive e imprenditoriali dei giovani calabresi.

Il Titolo V, Forme di coordinamento e collaborazione, contiene quattro articoli:

L'articolo 17, Gruppo di orientamento strategico, istituisce il GOS con compiti di raccordo e di collaborazione, nell'ambito delle attività dei giovani. Ne fanno parte il Presidente della Giunta

regionale o suo delegato e i membri dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Giovanili. Tra i vari compiti del GOS vi sono le proposte e le osservazioni sugli atti di programmazione di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 18, Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, prevede l'istituzione dell'Osservatorio con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Calabria. Tale organo analizza dati, crea banche dati, informa i cittadini nell'ambito delle tematiche giovanili ed inoltre può esprimere pareri sulla programmazione giovanile, nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili. L'Osservatorio organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano tutti soggetti coinvolti nelle policy per i giovani.

L'articolo 19, Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e il parlamento regionale dei giovani, promuove la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio. In tal senso è istituito presso il Consiglio regionale, il Parlamento regionale dei giovani della Calabria, composto da 30 studenti, può formulare osservazioni chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti e presentare relazioni da sottoporre all'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili.

L'articolo 20, Registro regionale delle associazioni giovanili, riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità. Perciò è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili.

Il Titolo VI, disposizioni finali, contiene quattro articoli: l'articolo 21, Clausola valutativa, l'articolo 22, Norma finanziaria, l'articolo 23, Abrogazioni e l'articolo 24, Entrata in vigore.

Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge produce un impatto finanziario che può essere sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo di analisi economico – finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
4; 15 comma 3; 10	Progetti di promozione	I	P	100.000 €
14	Azioni di comunicazione e informazione	C	P	15.000 €
16	Istituzione giornata regionale dei giovani	C	P	5.000 €
19	Rimborsi componenti parlamento giovani	C	P	28.800 €
12	Contributi enti locali	C	P	25.000 €

Criteri di quantificazione

Art. 4; art. 15, comma 3; art. 10; art. 12: determinazione degli oneri mediante la fissazione di un tetto massimo di spesa, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome nel bilancio regionale.

Articolo 14: *benchmark* rispetto alle somme stanziare dalla regione negli esercizi precedenti per interventi analoghi nei confronti dei giovani.


Articolo 16: stima parametrica media in base agli impegni di spesa assunti da alcuni enti locali e territoriali per l'organizzazione di eventi similari.

Articolo 19: si sono considerati i parametri di rimborsi spese indicati nel disciplinare delle missioni per il personale della Giunta regionale. Ipotizzando un costo procapite pari a 80 euro e l'organizzazione di una seduta mensile del Parlamento regionale dei giovani (composto da 30 membri), si quantifica una spesa pari a 28.800 euro.

Per completezza, si specifica che i componenti dell'osservatorio di cui all'articolo 18 operano a titolo gratuito e le relative attività di segreteria sono assicurate dalla struttura amministrativa del Dipartimento regionale competente presso cui è istituito tale organismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Analoga considerazione può essere condotta per l'istituzione del Registro regionale per le associazioni giovanili.

Tab. 2 - Copertura finanziaria

Programma /Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Programma U.20.03 – capitoloU0700110101	- 73.800 €		
Capitolo di nuova istituzione sul Programma 06.02 (oneri di parte corrente)	73.800 €	73.800 €	73.800 €
Programma U.20.03 – capitoloU0700120101	- 100.000 €		
Capitolo di nuova istituzione sul Programma 06.02 (oneri di parte capitale)	100.000 €	100.000 €	100.000 €



Politiche per i giovani

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Principi)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili nonché della normativa nazionale vigente in materia, riconosce i giovani come risorsa essenziale e fondamentale della comunità calabrese. A tale fine sostiene la centralità del tema inerente le politiche giovanili come condizione essenziale per l'innovazione, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della regione stessa.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

1. La Regione nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1:
 - a) sviluppa politiche per i giovani coordinate con gli enti locali singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili, sostenendo la continuità dei percorsi di istruzione, il successo formativo e la partecipazione alla vita della comunità;
 - b) persegue l'attuazione di iniziative dirette a favorire l'incontro tra domanda ed offerta lavorativa, l'imprenditorialità giovanile e il lavoro professionale autonomo giovanile come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative;
 - c) sostiene i percorsi di autonomia dei giovani per agevolare l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e gli scambi internazionali e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;
 - d) sostiene percorsi per agevolare l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e gli scambi internazionali e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;
 - e) favorisce l'appartenenza euro-mediterranea delle nuove generazioni;
 - f) promuove la cittadinanza attiva favorendo l'impegno civile e politico dei giovani, la formazione di associazioni, organizzazioni di volontariato, organismi di rappresentanza giovanile e incoraggia la creazione di spazi sociali, culturali e artistici;
 - g) favorisce il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani e contrasta i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione;
 - h) promuove l'educazione alla legalità e alla non violenza, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;
 - i) persegue azioni e interventi improntati al raggiungimento delle pari opportunità di genere, di uguaglianza e di non discriminazione;
 - j) previene il disagio sociale e promuove l'educazione alla salute nonché l'adozione di stili di vita sani;
 - k) promuove le iniziative dei giovani finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Calabria;

2. Le finalità della presente legge sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze.

Art. 3 (Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono i giovani di età compresa fra i sedici e i trentacinque anni residenti o presenti abitualmente nel territorio regionale per ragioni di studio o di lavoro.

TITOLO II FUNZIONI DELLA REGIONE, PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4 (Ruolo della Regione)

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, favorisce:

- a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;
- b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle analisi conoscitive elaborate dall'Osservatorio regionale delle politiche giovanili, di cui all'articolo 18;
- c) lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione di operatori socio-educativi (*youthworkers*) nell'ambito delle politiche giovanili;
- d) la valorizzazione delle pari opportunità e promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti;
- e) la realizzazione di progetti per la creazione di carte servizi in modo da poter usufruire di sconti e agevolazioni nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria;
- f) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
- g) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù;
- h) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;
- i) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d'impegno dei giovani nella società;
- l) la creazione e l'implementazione di strumenti in grado di cogliere le esigenze di innovazione del mercato del lavoro attraverso la promozione e l'attuazione di iniziative volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta lavorativa, come l'organizzazione di Job Meeting su scala regionale nei quali il mondo produttivo possa presentarsi ed effettuare recruiting e raccolta di curriculum di giovani in cerca di occupazione e promuove, altresì, servizi informativi e progetti formativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività in forma autonoma o associativa da parte dei giovani;
- m) promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo con campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie con particolare riferimento all'ambiente scolastico ed all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete internet promuovendo la formazione del personale scolastico ed educativo nonché attraverso l'attuazione di programmi di sostegno per le vittime di bullismo e cyberbullismo".

2. La Regione promuove inoltre, l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, nonché esempi di buone pratiche utilizzando progetti pilota per coordinare e qualificare gli interventi rivolti ai giovani in una logica di innovazione.
3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative.

Art. 5

(Funzioni della Regione e programmazione regionale)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili in collaborazione con gli enti locali.
2. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 può stipulare intese e accordi e/o realizzare interventi innovativi e azioni previsti nei Titoli III e IV, con la collaborazione degli enti locali singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili. Le intese e gli accordi non determinano oneri aggiuntivi di spesa.
3. Strumento della programmazione di cui al comma 1 è il Programma regionale per le politiche giovanili che ha validità triennale e contiene specifici interventi annuali che definiscono gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale di cui all'art. 2 e all'art.4.
4. Il Programma coordina le proprie linee di intervento con la pianificazione regionale e con le leggi regionali di settore in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed internazionale.
5. Il Programma individua le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi.
6. La Giunta regionale con proprio atto, sentito il GOS di cui all'art. 17, entro febbraio di ogni anno approva il Programma regionale per le politiche giovanili.

Art. 6

(Impatto normativo e modifiche legislative)

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, verifica l'impatto dei disegni di legge regionali sulle politiche giovanili. La verifica verrà effettuata dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Giovanili, di cui all'art. 18, presentando puntuale relazione con cadenza annuale e in concomitanza della Giornata dei giovani, di cui all'art. 16.

Art. 7

(Competenze degli Enti Locali)

1. Gli Enti locali, in forma singola o associata, in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:
 - a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;
 - b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
 - c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso i Forum comunali dei giovani, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

TITOLO III POLITICHE GIOVANILI

Art. 8

(Istruzione e formazione)

1. La Regione sostiene il diritto allo studio e i percorsi di formazione utili ad agevolare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro.
2. La Regione garantisce la certificazione delle competenze e delle abilità conseguite dai giovani.
3. La Regione sostiene la progettualità autonoma e l'iniziativa degli organismi scolastici e universitari di rappresentanza studentesca e delle associazioni studentesche.

Art. 9

(Lavoro)

1. La Regione contribuisce alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento occupazionale.

Art. 10

(Mobilità ed esperienze)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di settore, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.
2. D'intesa con gli enti locali e le amministrazioni europee preposte, la Regione promuove le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in particolare con i Paesi dell'Unione Europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l'impegno dei giovani nella società.
3. La Regione sostiene i progetti per agevolare il rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti.
4. La Regione ed i Comuni riconoscono per i giovani il valore dell'acquisizione delle esperienze tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

Art. 11

(Promozione culturale)

1. La Regione sostiene le iniziative e i progetti volti a valorizzare l'arte e la creatività giovanile e ad incentivare la fruizione e l'accesso ai beni culturali e alle attività culturali da parte dei giovani.
2. La Regione promuove le iniziative dei giovani finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Calabria.
3. La Regione promuove l'attività dei giovani artisti favorendo l'incontro tra mercato e produzione artistica e culturale.

Art. 12

(Valorizzazione del volontariato)

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

2. La Regione sostiene, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato, nonché dei progetti di solidarietà.
3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

Art. 13

(Intercultura)

1. La Regione promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti con particolare riferimento alle seconde generazioni e favorisce i progetti e le iniziative di dialogo interculturale.

TITOLO IV

INTERVENTI E SERVIZI DEDICATI AI GIOVANI

Art. 14

(Azioni di comunicazione e informazione)

1. La Regione riconosce e promuove i servizi di informazione con l'obiettivo di assicurare ai giovani un sistema di accesso alle informazioni utili al proprio percorso di crescita e di formazione.
2. La Regione anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network fornisce informazioni sulle iniziative di orientamento per i giovani.
3. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente provvede:
 - a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;
 - b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili;
 - c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite;
 - d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.

Art. 15

(Spazi per l'aggregazione giovanile)

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, compresi anche gli oratori e i luoghi di culto delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, nonché il sostegno ad eventi e proposte che facilitano l'incontro spontaneo e anche quello strutturato.
2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di *coworking*, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, fatta salva la legge regionale 23 marzo 1988 n. 8, la Regione, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale, ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:

- a) gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
- b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e a valorizzare anche l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico e sociali anche con l'istituzione di un premio.

Art. 16

(Giornata regionale dei giovani)

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità e le esperienze creative, artistiche, sportive e imprenditoriali dei giovani, istituisce la Giornata regionale dei giovani, da celebrarsi con cadenza annuale in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio.
2. Durante la Giornata dei giovani sono previste iniziative di cui al comma 1 con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali e delle associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale.
3. La Giornata dei giovani è dedicata altresì all'analisi e al dibattito della relazione di verifica regionale, di cui all'art. 6, e alle proposte dei partecipanti nei diversi settori delle politiche giovanili, nonché, alla promozione del Job Meeting di cui all'art. 4.

TITOLO V

FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE

Art. 17

(Gruppo di orientamento strategico)

1. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento è istituito presso la Giunta regionale il Gruppo di Orientamento Strategico delle politiche giovanili, di seguito denominato GOS, così composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dai membri dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Giovanili, di cui all'articolo 18.
2. Il GOS, consultati preventivamente tutti i soggetti – individui od organizzazioni – attivamente coinvolti nell'ambito delle politiche giovanili, promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile.
3. Possono partecipare al GOS, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nella materia all'ordine del giorno. La partecipazione al GOS è resa a titolo gratuito.
4. Il GOS:
 - a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;
 - b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di contrasto e di prevenzione ad essi;
 - c) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Il GOS si riunisce almeno una volta l'anno e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento del GOS.

Art. 18

(Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Calabria.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio presieduto dall'Assessore delegato alle politiche giovanili.
3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:
 - a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;
 - b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani calabresi anche in rapporto al resto del paese;
 - c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
 - d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani, anche in relazione a quanto previsto all'articolo 15.
 - e) l'Osservatorio può esprimere pareri sulle materie di cui all'articolo 3 e sulla Programmazione triennale di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.
 - f) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
 - g) presenta al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 30 dicembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l'anno successivo;
 - h) presenta, entro la fine del mese di marzo, una relazione annuale al Consiglio e alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;
 - i) esprime parere sul Programma triennale;
 - j) partecipa al GOS;
4. L'Osservatorio organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano:
 - a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e di cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;
 - b) i rappresentanti del Parlamento Regionale dei Giovani;
 - c) i rappresentanti dei forum comunali dei giovani presenti sul territorio regionali;
 - d) gli organismi di formazione professionale accreditati;
 - e) i rappresentanti delle Commissioni Politiche Giovanili delle città capoluogo di provincia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - f) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - g) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
 - h) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;
 - i) le associazioni giovanili della Chiesa Cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.
5. Possono essere invitati a partecipare, con funzioni di ascolto, altri soggetti coinvolti nelle policy per i giovani come enti di ricerca, studio e documentazione, scuole, sindacati, ed altri soggetti, nazionali e locali, particolarmente rappresentativi dell'universo giovanile.
6. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.
7. La Regione Calabria favorisce l'istituzione di presidi dell'Osservatorio su base provinciale, facenti capo all'Osservatorio Regionale, in collegamento con le Commissioni Politiche Giovanili delle città capoluogo di provincia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
8. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 19

(Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e il parlamento regionale dei giovani)

1. La Regione promuove la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio, alla comunità regionale e, per consentire una programmazione attenta alle giovani generazioni, sostiene i progetti diretti alla formazione politica dei futuri amministratori locali e supporta, curando l'aspetto bidirezionale, gli enti locali nella predisposizione di piattaforme digitali interattive che favoriscono il confronto e la discussione tra le istituzioni e i giovani su tematiche strategiche.
2. Per le finalità di cui al di cui al comma 1, è istituito il Parlamento regionale dei giovani della Calabria, di seguito definito PRGC, quale organo democratico di rappresentanza della popolazione giovanile.
3. Il PRGC è indipendente da qualsiasi formazione politica e i suoi componenti, nell'esprimere pareri o nel fare riferimento a personaggi o partiti o loro coalizioni, associazioni o movimenti politici, debbono astenersi da qualsiasi forma di propaganda.
4. Il PRGC ha sede presso il Consiglio regionale che ne assicura il funzionamento mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico.
5. Il PRGC può formulare osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio regionale concernenti i giovani e il mondo della scuola e chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti. A tal fine, il Consiglio regionale assicura adeguata informazione al PRGC sugli atti di interesse. Il Parlamento regionale dei giovani può formulare osservazioni e relazioni da sottoporre all'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, di cui all'articolo 18.
6. Il PRGC dura in carica due anni ed è composto da 30 studenti, di cui 25 eletti in rappresentanza della popolazione studentesca degli ultimi tre anni del ciclo scolastico degli istituti secondari di secondo grado delle province della Calabria, e cinque nominati dalle consulte provinciali studentesche nel numero di un rappresentante per ogni consulta.
7. La partecipazione al PRGC è a titolo gratuito. I suoi componenti hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute ed alle eventuali missioni autorizzate, nella misura prevista per i dipendenti del Consiglio regionale.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di elezione, insediamento e funzionamento del PRGC, comprese la composizione e le attribuzioni del suo Ufficio di Presidenza e delle sue commissioni.

Art. 20

(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.
2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.
3. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;
 - b) la consistenza associativa costituita almeno per il 60 per cento da giovani di età non inferiore ai sedici e non superiore ai trentacinque anni;
 - c) le associazioni costituite da almeno due anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);
 - d) la presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale;
 - e) l'assenza dello scopo di lucro.
4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.

5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente i dati e le informazioni in ordine:
 - a) alle iniziative attuate per il sostegno alle politiche giovanili;
 - b) all'attuazione ed il funzionamento della piattaforma digitale di cui all'articolo 14;
 - c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge.

Art 22

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 73.800,00 per ciascun esercizio finanziario 2017 – 2019, si provvede con le risorse allocate sul Programma U.20.03 , capitolo U0700110101 acceso al “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità.
2. La disponibilità di cui al comma 1 è allocata in un capitolo di nuova istituzione allocato sul Programma 06.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Agli oneri di parte capitale derivanti dalla presente legge, stimati nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2017 – 2019, si provvede con le risorse allocate sul Programma U.20.03 , capitolo U0700120101 acceso al “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte capitale”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità.
4. La disponibilità di cui al comma 3 è allocata in un capitolo di nuova istituzione allocato sul Programma 06.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
5. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Art. 23

(Abrogazioni)


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 (Progetto Giovani);

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale Regione Calabria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe' or similar, written in a cursive style.